

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

L'appello con contenuto adesivo all'impugnazione principale va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione

*Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per il ricorso **incidentale** in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto **adesivo** al ricorso principale – neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo – che va proposto, a pena di inammissibilità, nel **termine** ordinario di impugnazione.*

NDR: in tal senso Cass. 41254/21, 17614/20, 20040/15, 1120/14, 1610/08, 7049/07, 6807/07, 10367/04, 11031/03, 5635/02.

Tribunale di Roma, sentenza del 2.10.2023

...omissis...

I. Della contumacia delle appellate Ro. El. e Ca. Ce. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia delle appellate Ro. El. e Ca. Ce., le quali, sebbene regolarmente citate, non si sono costituite nel presente giudizio.

II. Dell'inammissibilità dell'appello adesivo proposto dall'appellato Mu. St. L'appello incidentale adesivo dall'appellato stesso in sostanza proposto (seppure con atto rubricato quale Comparsa di Risposta – v. p. 3) al fine di ottenere, in riforma della sentenza appellata, l'accertamento, quale invocato dall'appellante, della debenza, in favore di quest'ultima, da parte delle debentrici cedute, delle somme a lui appellato dovute a titolo di risarcimento del danno, quali oggetto di credito da lui stesso, nella misura di € 636,00, ceduto all'appellata medesima, è, al di là di ogni altra possibile considerazione, inammissibile, per l'assorbente ragione che esso fu tardivamente depositato in data 14.5.2019, dopo la scadenza del termine perentorio di sei mesi stabilito dall'art. 327 c.p.c., quale decorrente dalla pubblicazione impugnata, nella specie eseguita in data 14.3.2018; essendo noto che, per costante autorevole giurisprudenza di legittimità, “Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per il ricorso incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale - neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo - che va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione.” (Co.ì Cass. Civ. n. 41254/21; conf. Cass. Civ. n. 17614/20, n. 20040/15, n. 1120/14, n. 1610/08, n. 7049/07, n. 6807/07, n. 10367/04, n. 11031/03, n. 5635/02).

III. Dell'ammissibilità, a norma dell'art. 339 c.p.c., dell'appello principale proposto dalla società A.C. Soluzioni s.r.l. Preliminarmente, deve osservarsi che l'appello in via principale proposto dalla società A.C. Costruzioni s.r.l., siccome fondato su motivi attinenti a violazione di norme processuali (erronea dichiarazione di invalidità della procura alle liti; omessa assunzione di prova ammessa; omessa pronuncia su domanda subordinata), è comunque ammissibile a norma dell'art. 339 c.p.c., a mente del quale “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”, sebbene il valore della controversia non superi, nella specie, l'importo stabilito dall'art. 113 II co c.p.c., nel testo previgente, applicabile *ratione temporis*”, per cui “Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c.”.

IV. Del primo motivo di appello formulato dall'appellante in via principale società A.C. Soluzioni s.r.l. Il primo motivo di appello, con il quale l'appellante società A.C. Soluzioni s.r.l., contesta la sentenza impugnata nella parte in cui, per rilievo d'ufficio, dichiara il difetto dei necessari poteri di rappresentanza in capo alla persona che ebbe a conferire la procura alle liti in nome e per conto dell'appellante stessa è fondato; i)- in primo luogo, perché il primo giudice, rilevando il difetto di rappresentanza, a norma dell'art. 182 II co, c.p.c., avrebbe dovuto, prima di definire il merito della controversia, assegnare comunque un termine per le attività di regolarizzazione ritenute necessarie; e ii)- in secondo luogo, perché l'odierna società appellante, attrice in primo grado, all'udienza del 16.12.2013 depositò spontaneamente una visura della C.C.I.A.A., dalla quale risulta che Fr. Al., che, nella qualità, conferì la censurata procura alle liti, rivestiva, al tempo, la qualifica di amministratore unico della società stessa (v. verbale udienza cit.; cfr. visura cit., in fascicolo di primo grado di parte appellante), con la conseguenza che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, è, comunque, documentalmente provato che il difetto di poteri di rappresentanza di cui trattasi non sussisteva affatto.

L'accoglimento dell'appello, con riferimento al descritto relativo primo motivo, non implicando la consequenziale definizione delle domande proposte in primo grado, rende necessario l'esame degli ulteriori motivi proposti.

V. Del secondo motivo di appello.

Il secondo motivo di appello, con il quale la stessa appellante società A.C. Soluzioni s.r.l. censura l'impugnata sentenza per avere il primo giudice, suo dire erroneamente, ritenuto non provato il danno conseguente al denunciato sinistro stradale, del quale, nella misura in cui il relativo credito fu

dall'appellato Mu. St. a lei ceduto, l'appellante stessa chiede il risarcimento nei confronti convenuti odierni appellati, HDI Assicurazioni s.p.a. e Ro. El., deve essere, per contro disatteso, per le ragioni di seguito esposte.

1)- Dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado emerge che il veicolo Mi. Co. targato ---, di proprietà dell'appellato Mu. St. “visionato in sede di operazioni peritali svoltesi il giorno 19 dicembre 2016, risultava già riparato. La stima e la verifica dei danni riportati dal veicolo stesso avveniva attraverso l'esame della documentazione prodotta in atti e da quanto verificato in sede di operazioni peritali”; mentre il nominato CTU “sulla scorta dell'esame degli atti di causa e dalla ispezione diretta del veicolo..., per quanto tecnicamente verificabile attraverso la visione dello stesso, riferisce che sono emersi elementi tecnici atti a riconoscere che i danni di cui trattasi possono essere conseguenti ad una dinamica come quella narrata nell'atto di citazione.” (v. relazione in data 17.2.2017, elaborata dalla consulente tecnica d'ufficio Gabriella Bentrovato, p.4, in fascicolo di primo grado). Per cui, stante il tenore della descritta ricostruzione dei fatti, quale formulata in termini di mera astratta compatibilità tra il denunciato sinistro stradale ed i danni oggetto di ricognizione e stima, deve concludersi che non sussistono elementi certi che consentano di affermare che i danni stessi siano, in concreto, conseguenza del sinistro stesso.

2)- Diversamente rispetto a quanto sostenuto dalla società appellante, la mancata comparizione della terza chiamata Ca. Ce. all'udienza del 18.5.2016, quale fissata per l'assunzione dell'interrogatorio formale di quest'ultima, conducente del veicolo che, secondo la ricostruzione, da alcuno contestata, contenuta nella sentenza impugnata ebbe a tamponare quello di proprietà del convenuto Mu. St., non consente di ritenere come ammesso, ai sensi dell'art. 232 I co, c.p.c., il danno invocato quale conseguenza dello stesso tamponamento; poiché l'interrogatorio in discussione, come richiesto da esso convenuto colla propria comparsa di costituzione in giudizio, fu ammesso sulle circostanze di cui al paragrafo n. 2 di tale ultimo atto, che riguardava il fatto per cui “in data 21 settembre 2010, verso le ore 19.30, il Sig. St. Mu., alla guida della propria Mi. Co., targata ---, mente era fermo in coda in Via --- direzione centro, all'altezza dell'uscita per l'Ol., veniva tamponato e sospinto contro la Fo. KA che lo precedeva, targata ---, dalla Fiat Punto, targata ---, di proprietà della Sig.ra El. Ro., condotta dalla Sig.ra Ce. Ca. ed assicurata con la HDI Assicurazioni s.p.a. è del tutto inconferente rispetto al tema della prova del danno.” (comparsa cit., in fascicolo di parte appellata Mu. St.), che, all'evidenza, non contiene, neppure in termini impliciti, alcun riferimento al danno materiale nel frangente, in ipotesi, cagionato al veicolo tamponato.

3)- Nessuno dei testi escussi nel corso del giudizio di primo grado, ha saputo riferire alcunché in ordine al sinistro stradale oggetto di causa ed alle sue eventuali conseguenze dannose, per non avere essi assistito all'evento (v. testimonianze rese da Rubecchini Ad., Va. Fr., all'udienza del 25.5.2016).

4)- Tanto premesso, la testimonianza del Sig. Ro. Ro., come, nel presente grado di giudizio, richiesta, tanto dall'appellante società A.C. Soluzioni s.r.l., quanto dall'appellato Mu. St., lamentandosi che essa, sebbene dal primo giudice ammessa, non fosse stata illegittimamente, poi, assunta, non è stata, nel presente giudizio, ammessa, né doveva esserlo, per la duplice ragione che: i)- dagli atti del giudizio di primo grado, risulta che la parte attrice, odierna appellante A.C. Soluzioni s.r.l. non chiese tempestivamente, in quella sede, l'ammissione della testimonianza di cui trattasi (l'atto di citazione, ove pure prova testimoniale si chiedeva, non conteneva alcuna indicazione circa l'identità dei testimoni; l'istanza volta all'ammissione della prova stessa non è stata integrata e reiterata nel corso della prima udienza; non fu, dal Giudice, disposto alcun rinvio a norma dell'art. 320, IV co, c.p.c.), talché essa, quale dall'appellante, in questa sede, per la prima volta formulata, è preclusa ai sensi dell'art. 345 III co, c.p.c. (v. ordinanza in data 2.7.2022); ii)- la stessa prova testimoniale, quale, invece, dall'appellato-appellante adesivo Mu. St. richiesta nel giudizio di primo grado, ed ivi ammessa, ma successivamente, in concreto, effettivamente mai assunta, non può, come da quest'ultimo stesso richiesto, essere ammessa nel presente giudizio, stante l'accertata inammissibilità dell'appello da lui proposto (v. supra, sub --- e la diretta funzionalità della prova rispetto all'appello stesso).

VI. Del terzo motivo di appello

È per contro fondato il terzo motivo di appello, con il quale l'appellante società A.C. Soluzioni s.r.l. lamenta che il primo giudice abbia del tutto omesso di pronunciare sulla domanda di condanna

dell'appellato, convenuto in primo grado, Mu. St. al pagamento della somma di € 636,00, dovuta a titolo di corrispettivo del noleggio di altro autoveicolo a quest'ultimo concesso, oltre importi di € 150,00 e 26,84, corrispondenti al costo dell'attività volta ad acquisire la documentazione necessaria per l'istruzione del giudizio, interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'illecito al soddisfo, quale da lei, in via subordinata, proposta per il caso – in concreto realizzatosi – che la principale domanda, volta a far valere il credito dallo stesso a lei ceduto pro solvendo ad estinzione di quello nei di lui confronti vantato per il descritto corrispettivo, venisse disattesa; dovendosi, sul punto, osservare che effettivamente la sentenza di primo grado non discute né, in alcun modo, menziona, tanto in motivazione, quanto in dispositivo, la subordinata domanda in esame, mentre essa, fondandosi su rapporto (noleggio di autoveicolo) del tutto distinto rispetto a quello posto a fondamento della domanda principale (risarcimento danni da sinistro stradale), non può neppure ritenersi consequenzialmente travolta per effetto della reiezione della domanda principale medesima, che qui si conferma.

Nel merito, la descritta domanda subordinata deve essere parzialmente accolta; poiché è pacifico, siccome mai da esso appellato convenuto in primo grado Mu. St. contestato, che l'appellante società A.C. Soluzioni s.r.l. abbia, al primo, concesso in noleggio un autoveicolo per il corrispettivo di € 636,00 (v. comparsa di costituzione in primo grado della parte Mu. St. nonché relativa comparsa di costituzione nel presente giudizio di appello); talché, non sussistendo, come detto, il credito risarcitorio da lui vantato verso le odierne appellate HDI Assicurazioni s.p.a., Ro. El. e Ca. Ce., quale alla stessa A.C. Soluzioni s.r.l. ceduto pro solvendo in luogo, a norma dell'art. 1198 c.c., dell'adempimento dell'obbligazione oggetto del credito per il descritto corrispettivo (v. contratto di cessione, in fascicolo di primo grado di parte A.C. Soluzioni s.r.l.), deve concludersi che la cessione stessa non abbia prodotto alcun effetto estintivo e che l'appellato Mu. St. sia tutt'ora tenuto a pagare, in favore della società appellante, il detto importo di € 636,00, aumentato degli interessi legali dal giorno della maturazione del credito (4.10.2010 – v. fattura e contratto di cessione, in fascicolo di primo grado di parte appellante, rispettivamente in all. n. 3 e n. 4) al soddisfo.

La domanda in esame deve, per contro essere respinta con riferimento agli importi di € 150,00 e 26,84, corrispondenti al costo dell'attività volta ad acquisire la documentazione necessaria per l'istruzione del giudizio, ed alla rivalutazione monetaria. Quanto ai primi, perché, non solo i relativi esborsi non sono documentati a mezzo di idonee ricevute di pagamento, ma anche e soprattutto perché non si tratterebbe, comunque, di accessori del credito vantato, ma, casomai, di spese processuali.

Quanto alla seconda (rivalutazione monetaria), perché l'odierna appellante non ha allegato e provato alcuno specifico maggior danno rispetto a quello derivante dall'indisponibilità della somma a lei dovuta, mentre è noto che “In caso di inadempimento o di ritardato adempimento di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro - assoggettata, in quanto tale, alla disciplina dell'art. 1277 cod. civ. - la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta solo a condizione che il creditore allegghi e dimostri, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., l'esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall'art. 1224, primo comma, cod. civ., rimanendo comunque esclusa la possibilità del cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi compensativi.” (così Cass. Civ. n. 12828/09; conf. Cass. Civ. S.U. n. 19499/08).

VII. Del regolamento delle spese processuali In conseguenza dell'accoglimento dell'appello nei confronti dell'appellato Mu. St., il regolamento delle spese del giudizio di primo grado, come tra tutte le parti compensate, deve essere riformato, nel senso che, nei rapporti tra l'attrice – odierna appellante - A.C. Soluzioni s.r.l. ed esso Mu. St. – al tempo convenuto -, esse, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Mentre, con riferimento al presente giudizio di appello le spese stesse, i)- seguono la soccombenza, nei rapporti tra gli appellanti, A.C. Soluzioni s.r.l. e Mu. St., e l'appellata HDI Assicurazioni s.r.l., nonché nei rapporti tra la prima e l'appellato-appellante Mu. St. ; ii)- non sono ripetibili nei rapporti tra gli stessi appellanti e le appellate Ro. El. e Ca. Ce., stante la contumacia di queste ultime.

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sull'appello proposto dalla società A.C. Soluzioni s.r.l., nei confronti della società HDI Assicurazioni s.p.a., Mu. St., Ro. El. e Ca. Ce., nonché sull'appello adesivo proposto dall'appellato Mu. St., dichiara contumaci le appellate Ro. El. e Ca. Ce.; dichiara inammissibile l'appello adesivo quale proposto dall'appellato Mu. St.; accoglie parzialmente l'appello, quale dalla società A.C. Soluzioni s.r.l., proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 48/2018 pubblicata in data 14.3.2018, e per l'effetto, a parziale riforma dell'impugnata sentenza; condanna l'appellato Mu. St. al pagamento, in favore dell'appellante società A.C. Soluzioni s.r.l., della somma di € 636,00, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del credito (4.10.2010) al soddisfo; condanna lo stesso appellato Mu. St., al rimborso, in favore della stessa appellante società A.C. Soluzioni s.r.l., delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi € 320,00, di cui € 33,00, per esborsi (contributo unificato), oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Alessandro Manno, in quel giudizio dichiaratosi antistatario; conferma nel resto la sentenza impugnata; condanna l'appellante società A.C. Soluzioni s.r.l. e l'appellato-appellante Mu. St., in solido tra loro, al rimborso, in favore dell'appellata società HDI Assicurazioni s.p.a., delle spese del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi € 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge; condanna l'appellato Mu. St. al rimborso, in favore della appellante società A.C. Soluzioni s.r.l., al rimborso, delle spese del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi € 564,50, di cui € 64,50, per esborsi (contributo unificato) oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge; da distrarsi in favore dell'Avv. *omissis*, dichiaratasi antistataria; dichiara non ripetibili le spese stesse, nei rapporti tra gli appellanti e le contumaci appellate Ro. El. e Ca. Ce.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
